

843.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 – Motivazione delle trattenute ex-Onpi, entre disciolto, sui ratei di pensione)	7
Missioni valevoli nella seduta del 23 gennaio 2001	3	(Sezione 4 – Interventi per la tutela dei lavoratori della TNT Automotive logistics di Verrone - Biella)	7
Progetti di legge (Modifica del titolo di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 5 – Ristrutturazione del Banco di Sicilia)	8
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Trasmissione di un documento)	3	(Sezione 6 – Contenzioso sulle pensioni di guerra presso la Corte dei conti)	9
Procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza)	4	(Sezione 7 – Mancata apertura delle direzioni provinciali dei servizi vari a Vibo Valentia e Crotona)	9
Procedimento civile nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza) .	4	Disegno di legge S. 4571 (approvato dal Senato) n. 7211	10
Richiesta ministeriale di parere parlamentare .	4	(Sezione 1 – Articolo 1)	10
Atti di controllo e di indirizzo	4	(Sezione 2 – Articolo 2)	10
Interpellanze e interrogazioni	5	(Sezione 3 – Articolo 3)	10
(Sezione 1 – Rappresentatività degli organi dell'Enpaia)	5	(Sezione 4 – Articolo 4)	10
(Sezione 2 – Modalità delle assunzioni all'Ikea di Anagnina)	7	Disegno di legge S. 4610 (approvato dal Senato) n. 7214	11
		(Sezione 1 – Articolo 1)	11

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 2 – Articolo 2)	11	(Sezione 4 – Articolo 4)	28
(Sezione 3 – Articolo 3)	11	(Sezione 5 – Articolo 5)	29
(Sezione 4 – Articolo 4)	11	(Sezione 6 – Articolo 6)	30
Disegno di legge S. 4755 (approvato dal Senato) n. 7451	12	(Sezione 7 – Articolo 7)	33
(Sezione 1 – Articolo 5 ed emendamenti) ..	12	(Sezione 8 – Articolo 8 ed emendamento) .	33
(Sezione 2 – Articolo 6)	13	(Sezione 9 – Articolo 9)	34
(Sezione 3 – Articolo 7)	14	(Sezione 10 – Articolo 10)	35
(Sezione 4 – Articolo 8 ed emendamento) .	14	(Sezione 11 – Articolo 11)	35
(Sezione 5 – Articolo 9 ed emendamento) .	15	(Sezione 12 – Articolo 12 ed articolo aggiuntivo)	35
(Sezione 6 – Articolo 10)	15	(Sezione 13 – Articolo 13 ed emendamenti) ..	36
(Sezione 7 – Articolo 11)	16	(Sezione 14 – Articolo 14)	41
(Sezione 8 – Ordini del giorno)	16	(Sezione 15 – Articolo 15 ed emendamento) .	41
Proposta di legge n. 6874	19	(Sezione 16 – Articolo 16)	41
(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamenti) ..	19	(Sezione 17 – Articolo 17)	42
(Sezione 2 – Articolo 2 ed emendamenti) ..	20	(Sezione 18 – Articolo 18)	42
(Sezione 3 – Articolo 3 ed emendamento) .	20	(Sezione 19 – Articolo 19)	43
(Sezione 4 – Articolo 4)	21	(Sezione 20 – Articolo 20 ed emendamento) .	43
(Sezione 5 – Articolo 5)	21	(Sezione 21 – Articolo 21)	43
(Sezione 6 – Articolo 6, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	22	(Sezione 22 – Articolo 22)	44
(Sezione 7 – Articolo 7)	24	(Sezione 23 – Articolo 23)	44
(Sezione 8 – Ordine del giorno)	25	(Sezione 24 – Articolo 24)	44
Disegno di legge S. 2207 (approvato dal Senato) (6909) ed abbinate proposte di legge nn. 887-2213-3271-6765	26	Progetti di legge nn. 465-2925-3410-5417-5666-5840-5925-5929-6321-6336-6381	46
(Sezione 1 – Articolo 1)	26	(Sezione 1 – Articolo 1, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	46
(Sezione 2 – Articolo 2)	26	Disegno di legge S. 4336-bis (approvato dal Senato) n. 7195	50
(Sezione 3 – Articolo 3)	27	(Sezione 1 – Articolo unico)	50

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 23 gennaio 2001.**

Acquarone, Aleffi, Amoruso, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bianchi Clerici, Boato, Bono, Bordon, Brancati, Bressa, Brugger, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Castellani, Corleone, Dalla Chiesa, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Detomas, Di Fonzo, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fantozzi, Fassino, Fei, Gambale, Giancarlo Giorgetti, Gnaga, Grignaffini, Labate, Landolfi, La Russa, Loddo, Maccanico, Maggi, Malgieri, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Michelini, Morgando, Muzio, Nesi, Niedda, Nocera, Occhetto, Olivo, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Paissan, Pecoraro Scanio, Pisanu, Polenta, Possa, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Romano Carratelli, Guido Rossi, Saonara, Sbarbati, Schietroma, Sica, Solaroli, Tassone, Testa, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita, Zeller.

(alla ripresa pomeridiana della seduta)

Acquarone, Aleffi, Amoruso, Angelini, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bianchi Clerici, Biondi, Boato, Bono, Bordon, Brancati, Bressa, Brugger, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Castellani, Corleone, Dalla Chiesa, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Detomas, Di Fonzo, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fantozzi, Fassino, Fei, Gambale, Giancarlo Giorgetti, Gnaga, Grignaffini, Grimaldi, Labate, Landolfi, La Russa, Loddo, Maccanico, Maggi, Malgieri, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Michelini, Morgando, Muzio, Nesi, Niedda, Nocera, Occhetto, Olivo, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Paissan, Pecoraro Sca-

nio, Pisanu, Polenta, Possa, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Romano Carratelli, Guido Rossi, Saonara, Saraca, Sbarbati, Schietroma, Sica, Solaroli, Soro, Tassone, Testa, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita, Zeller.

**Modifica del titolo
di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 7363, d'iniziativa del deputato FEI, ha assunto il seguente titolo: « Norme in materia di *project financing* » (7363).

**Assegnazione di una proposta di legge
a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato alla XII Commissione permanente (Affari sociali), in sede referente:

S. 941-1152-1432-1700-B — Senatori FUMAGALLI CARULLI ed altri; TERRACINI ed altri; AVOGADRO ed altri; MANIERI ed altri: « Riconoscimento del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo » (*approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dalla XII Commissione permanente del Senato*) (5978-B) *Parere della V Commissione.*

**Trasmissione dal ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.**

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato — con delega per il turismo — con lettera in data 17 gennaio

2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, la relazione sullo stato di attuazione della legge recante « Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) » per l'anno 1999 (doc. CXV, n. 5).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 18 gennaio 2001, il deputato Marcello DELL'UTRI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (tribunale di Milano, n. 8018/00 R.G.G.I.P.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Annunzio della pendenza di un procedimento civile nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 19 gennaio 2001, il deputato Maurizio GASPARRI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento civile (tribunale di Roma, atto di citazione dei dottori Gian Paolo Cariello, Donato D'Auria e Giovanna Di Donna) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari,

i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 18 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 7 febbraio 1999, n. 472, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente la proposta di riparto tra le regioni a statuto speciale e la provincia autonoma di Trento delle risorse destinante alla sostituzione di autobus per il trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 12 febbraio 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, recante riordino delle stazioni sperimentali per l'industria.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 22 febbraio 2001.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

*(Sezione 1 – Rappresentatività degli organi dell'Enpaia)***A) Interpellanza:**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere – premesso che:

è attualmente in fase conclusiva la procedura di rinnovo degli organi della fondazione Enpaia (Ente nazionale di presidenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura);

come prevede l'articolo 12 dello statuto dell'Enpaia – così come approvato dai ministeri vigilanti con decreto interministeriale del 25 marzo 1998 – il ministero del lavoro e della previdenza sociale è stato chiamato nel gennaio di quest'anno all'individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative su base nazionale legittimate a designare i membri di ciascun organo;

inoltre, come prevede l'articolo 7 e 10 dello statuto dell'Enpaia, tale individuazione deve essere effettuata dal ministero del lavoro e della previdenza sociale « avuto riguardo all'attività della fondazione » e, pertanto, nella determinazione dei livelli di rappresentatività delle associazioni nazionali legittimate, il predetto ministero è tenuto a fare riferimento al numero delle aziende e dei relativi dipendenti iscritti all'Enpaia e non ad un generico peso di rappresentatività in campo agricolo;

con riferimento a tali criteri, le cooperative agricole rappresentano circa il 50

per cento del totale delle aziende iscritte all'Enpaia e la gran parte di esse è aderente alla Confederazione cooperative italiane;

pertanto, già in fase di avvio delle procedure di rinnovo la Confederazione cooperative italiane aveva fatto presente sia all'Enpaia che al ministero del lavoro e della previdenza sociale che era necessario rivedere l'attuale assetto delle rappresentanze negli organi della fondazione al fine di assicurare alla cooperazione agricola una presenza numerica maggiormente adeguata al suo effettivo attuale peso. In tal senso erano stati forniti dalla Confcooperative dati relativi alla propria rappresentatività;

pur a fronte di una rilevante presenza numerica della cooperazione, la Confederazione cooperative italiane è stata riconosciuta dal ministero del lavoro e della previdenza sociale come quarta in ordine decrescente per peso di rappresentatività nella graduatoria delle associazioni maggiormente rappresentative su base nazionale legittimate a designare i membri di ciascun organo dell'Enpaia;

nella tabella relativa alla rappresentatività, predisposta dal ministero del lavoro e della previdenza sociale, vengono assegnate 4.391 aziende alla Confagricoltura, 2.400 alla Coldiretti, 2.141 alla Cia e 1.073 alla Confcooperative, per un totale di 10.005 aziende;

sempre nella suddetta tabella, la Confagricoltura viene indicata come firmataria di due contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre la Confcoope-

rative, Coldiretti e Cia vengono indicate come firmatarie di un solo contratto collettivo nazionale di lavoro;

tale graduatoria, inoltre, ha portato l'attuale presidente dell'Enpaia a decidere l'esclusione della rappresentanza cooperativa nella composizione del nuovo consiglio di amministrazione pur essendo tale rappresentanza da sempre presente in tale organismo. Ciò a vantaggio della Cia fino ad oggi assente da tale consiglio di amministrazione;

il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, attraverso la propria direzione generale della cooperazione, può disporre di tutti i dati relativi alla cooperazione e, pertanto, non può ignorare il peso numerico e la consistenza imprenditoriale reale della cooperazione agricola presente nell'Enpaia —

perché nella tabella predisposta dal ministero del lavoro e della previdenza sociale siano riportati dati sulla rappresentatività delle singole associazioni non rispondenti a quelli desumibili dall'attività della fondazione come espressamente previsto dallo statuto della stessa;

a quali dati, in particolare, il ministero del lavoro e della previdenza sociale abbia fatto riferimento nella assegnazione del numero delle aziende per associazione e per quali motivi il Ministro interpellato, il quale esprime un proprio esponente nel consiglio di amministrazione, ed il presidente del collegio sindacale non abbiano tenuto conto che al 31 dicembre 1999 (come riportato nel bilancio consuntivo 1999) le aziende agricole iscritte all'Enpaia erano 7.103, cioè 2.902 in meno di quante riportate nella tabella sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali (pari a 10.005) predisposta dal ministero stesso, dando, pertanto, una rappresentazione non rispondente dei diversi livelli di rappresentatività;

per quale motivo alla Confcooperative siano state attribuite come peso di rappresentatività unicamente 1.073 aziende cooperative delle circa 3.500 tra cooperative e consorzi associati alla fondazione;

se tale differenza numerica, pari a circa 2.427 aziende sia stata inclusa nei dati di rappresentatività di altre associazioni — e ciò non sarebbe legittimo essendo la rappresentanza imputabile a Confcooperative — o diversamente non sia stata considerata ai fini del calcolo complessivo delle aziende associate all'Enpaia;

perché, inoltre, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale abbia indicato la Confagricoltura come firmataria di due contratti collettivi nazionali di lavoro mentre Confcooperative, Coldiretti e Cia quale firmatarie di un solo contratto collettivo nazionale di lavoro, pur essendo la Confcooperative firmataria di tre contratti collettivi in campo agricolo. Peraltro, questo dato può essere direttamente rilevato e verificato dallo stesso ministero del lavoro e della previdenza sociale in quanto, come noto, entro 30 giorni dalla stipula contrattuale, i testi di ogni contratto collettivo di lavoro vengono depositati presso lo stesso ministero del lavoro e della previdenza sociale;

se il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale non ritengano necessario procedere alla correzione dei dati assunti per la determinazione della rappresentatività rimuovendo, così, effetti che sembrano mirare a riportare una lottizzazione e spartizione di puro schieramento in organismi nei quali si era proceduto a processi di privatizzazione nell'interesse degli iscritti all'ente;

quali iniziative, inoltre, il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale intendano intraprendere per rimuovere la decisione assunta dal presidente dell'Enpaia di procedere all'esclusione della designazione di Confcooperative dagli organi dell'Enpaia, non tenendo conto, in tal modo, dell'elenco sulla rappresentatività trasmesso dal ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(2-02582)

« Giovanardi ».

(19 settembre 2000)

(Sezione 2 – Modalità delle assunzioni dall'Ikea di Anagnina)**B) Interrogazione**

GASPARRI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nella X circoscrizione del comune di Roma, su via Anagnina, è stato recentemente costruito un centro commerciale denominato « Ikea »;

la società proprietaria del suddetto centro commerciale ha provveduto alla assunzione di circa 400 dipendenti per lo più abitanti nella zona —:

con quali criteri si sia proceduto a queste assunzioni, se siano state rispettate tutte le norme riguardanti il collocamento, e se sia stata garantita a tutti i cittadini la possibilità di accedere, in condizione di eguaglianza e senza discriminazione alcuna, ai suddetti 400 posti. (3-05906)

(27 giugno 2000)

(Sezione 3 – Motivazione delle trattenute ex-Onpi, ente disciolto, sui ratei di pensione)**C) Interrogazione**

DELMASTRO DELLE VEDOVE e ALOI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

ogni rateo di pensione espone la voce « contributo ex-Onpi » come trattenuta, per l'importo di lire 20 (venti);

l'Onpi (Opera nazionale pensionati d'Italia) è sciolta e liquidata ormai da tempo;

non si comprende per quale ragione l'Istituto nazionale per la previdenza sociale continua ad operare la trattenuta destinata all'ex-Onpi —:

per quale ragione l'Istituto nazionale per la previdenza sociale continui ad operare sui ratei di pensione la trattenuta di lire venti destinate alla disciolta Opera nazionale pensionati d'Italia;

quale collocazione trovino le trattenute ex-Onpi nel bilancio dell'Inps;

quale sia la destinazione di tali somme;

se non sia necessario eliminare una trattenuta che, indipendentemente dalla sua entità, è ormai priva di ogni significato. (3-06023)

(12 luglio 2000)

(Sezione 4 – Interventi per la tutela di lavoratori della TNT Automotive logistics di Verrone – Biella)**D) Interrogazione**

DELMASTRO DELLE VEDOVE e ALOI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la società Tnt Automotive logistics di Verrone (Biella) ha annunciato l'intenzione di chiudere il magazzino di ricambi Fiat entro la fine del corrente anno;

rischiano di perdere il posto di lavoro 135 dipendenti;

lavoratori ed organizzazioni sindacali hanno deciso di entrare in agitazione in attesa di poter chiarire con i vertici aziendali i definitivi intendimenti della Tnt Automotive logistics;

i rappresentanti sindacali hanno affermato di ritenere che i vertici aziendali abbiano deciso di puntare sugli altri due stabilimenti di ricambi di None e di Volvera, più vicini all'area torinese;

l'area biellese sta già pagando un elevato tributo in termini occupazionali con uno stillicidio di chiusure di piccole imprese che compromette i livelli nell'area biellese, sicché la prospettiva di ulteriori

135 licenziamenti desta grande preoccupazione in tutta la provincia di Biella —:

se e quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di operare una equa mediazione e di scongiurare la perdita di 135 posti di lavoro nel biellese.

(3-06312)

(27 settembre 2000)

(Sezione 5 – Ristrutturazione del Banco di Sicilia)

E) Interpellanza

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere — premesso che:

il Banco di Sicilia, anche a seguito del salvataggio operato nei confronti dell'ex Cassa di Risparmio per le province siciliane, si è trovato con l'essere controllato dal gruppo Banca Roma;

il gruppo titolare del pacchetto azionario di riferimento intende avviare in seno al Banco di Sicilia un piano industriale la cui attuazione contribuirà ulteriormente all'emarginazione della Sicilia ed al depotenziamento delle iniziative produttive degli operatori siciliani;

dall'incontro che i vertici bancari hanno avuto il 20 aprile 2000 con i sindacati del personale dipendente è emerso che la nuova gestione intende ridimensionare il personale dipendente di ben 1.050 unità, mentre per l'ingresso al Banco di Sicilia di unità giovani le prospettive a medio termine sono modestissime, essendo prevista l'assunzione di sole 250 unità;

non meno gravi si appalesano altre scelte in astratto definite quali « iniziative finalizzate allo sviluppo dell'efficienza » e che prevedono la riduzione del numero dei capizona da 24 a 12, con la scomparsa di sedi tradizionali del Banco di Sicilia quali quelle di Caltagirone, Termini Imerese, Sciacca, Lentini ed altre;

l'accorpamento, per esempio, della sede di Caltagirone a quella di Catania (il primo centro dista dal capoluogo 75 chilometri) contribuirà ulteriormente al degrado dell'*hinterland* calatino, che annovera quindici comuni per una popolazione complessiva di oltre 150.000 abitanti;

invero la sede di Caltagirone del Banco di Sicilia è stata finora il punto di riferimento della Agenzia per il patto territoriale per l'occupazione nel Calatino-Sud Simeto, in quanto la stessa sede ha svolto e svolge il duplice ruolo di concessionaria della predetta Agenzia di sviluppo integrato, nonché attività di valutazione dei progetti dei singoli soggetti interessati ai patti territoriali;

le soluzioni che la nuova dirigenza ha sottoposto ai sindacati nel corso dell'incontro del 20 aprile 2000, volenti o nolenti, sottrarrebbero, con l'estinzione della sede del Banco di Sicilia di Caltagirone, un « volano » per l'economia del Calatino-Sud Simeto, a tutto danno delle varie iniziative produttive che potrebbero sorgere nel quadro di quel patto territoriale i cui promotori hanno trovato finora nella sede calatina del Banco di Sicilia attività di consulenza;

si dice in Sicilia, con senso di invidia per le aree del centro-nord nelle quali le precipitazioni atmosferiche sono più regolari, che « lì sul bagnato ci piove! », con riferimento alle improvvise iniziative della nuova dirigenza, che vuole apportare 1.050 tagli al numero delle unità di dipendenti del Banco di Sicilia;

dobbiamo proprio constatare che il mondo bancario mette il proprio accanimento anziché sull'azione volta ad incrementare le unità occupate, nell'azione volta a far decrescere tale numero in una piaga che vede il tasso di disoccupazione al 24 per cento ed il tasso di disoccupazione giovanile al 75 per cento —:

se i fatti suesposti siano a conoscenza del Ministro interpellato;

se il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si sia

attivato o si intenda attivare per evitare che iniziative nate sotto il segno del potenziamento dell'efficienza e dell'efficacia non abbiano a costituire esse stesse causa di maggiori inefficienze e di stimolo di maggiore inefficacia per zone che, quali la Sicilia ed il Calatino-Sud Simeto, costituiscono il « profondo sud » dell'Italia a velocità ridotta, rispetto all'Italia del Nord a doppia velocità.

(2-02413)

« Garra ».

(22 maggio 2000)

(Sezione 6 – Contenzioso sulle pensioni di guerra presso la Corte dei conti)

F) Interrogazione

MARTINI, DELMASTRO DELLE VE-DOVE, LO PRESTI e MUSSOLINI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il procuratore generale della Corte dei conti dottor Vincenzo Apicella, in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario 2000 della magistratura contabile, ha dedicato una significativa parte del suo intervento alla grave emergenza del contenzioso relativo alle pensioni di guerra;

il dottor Apicella, sul punto, ha auspicato una riforma che dia maggiore celerità alla procedura prevedendo in alcuni casi il ricorso al giudice monocratico;

una riforma di tal genere, oltre a risolvere una emergenza intollerabile, esprimerebbe la linea di un disegno coerente con le recenti riforme applicate alla giurisdizione ordinaria —:

se non ritenga ragionevole ed accoglibile la proposta avanzata dal procura-

tore generale della Corte dei conti dottor Vincenzo Apicella tendente a snellire le procedure attraverso l'introduzione, in alcuni casi, della figura del giudice monocratico. (3-04929)

(19 gennaio 2000)

(Sezione 7 – Mancata apertura delle direzioni provinciali dei servizi vari a Vibo Valentia e Crotona)

G) Interrogazione

TASSONE. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la mancata apertura delle direzioni provinciali dei servizi vari già direzione provinciale del tesoro e delle commissioni mediche di verifica, nelle nuove province di Vibo Valentia e Crotona, oltre ad arrecare disagi per le comunità interessate, dimostra la totale noncuranza nella gestione del pubblico denaro;

è opportuno segnalare che per il canone di locazione nella nuova provincia di Vibo Valentia, vengono corrisposte alla società Ginepa srl di Vibo Valentia a decorrere dal 16 novembre 1999 lire 25.781.000 di canone bimestrale per la direzione provinciale servizi vari e lire 10.355.000 per la commissione medica di verifica, mentre per la direzione provinciale dei servizi vari di Crotona, vengono corrisposti alla ditta immobiliare Muscò Michele lire 118.812.000 + Iva di canone annuo dal 1° marzo 2000 e per la commissione medica di verifica lire 56.334.000 + Iva di canone annuo dal 1° marzo 2000 —:

quali siano i motivi che impediscono l'apertura dei suddetti uffici. (3-06333)

(2 ottobre 2000)

DISEGNO DI LEGGE: S. 4571 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA, FATTO A BUENOS AIRES IL 6 APRILE 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (7211)

(A.C. 7211 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998.

(A.C. 7211 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 28 dell'Accordo stesso.

(A.C. 7211 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.581 milioni per l'anno 2000, in lire 1.562 milioni per l'anno 2001 ed in lire 1.581 milioni annue a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 7211 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4610 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO GENERALE DI AMICIZIA E COOPERAZIONE PRIVILEGIATE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA, FATTO A BUENOS AIRES IL 6 APRILE 1998, CON DUE PROTOCOLLI, FATTI A ROMA IL 29 MARZO 1999 (APPROVATO DAL SENATO) (7214)

(A.C. 7214 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998, con due Protocolli, fatti a Roma il 29 marzo 1999.

(A.C. 7214 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 del Trattato.

(A.C. 7214 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 148 milioni ad anni alterni a decorrere dal 2001, si provvede, per l'anno 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 7214 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4755 — NUOVE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI INVESTIMENTI NELLE IMPRESE MARITTIME
(APPROVATO DAL SENATO) (7451)**

(A.C. 7451 — sezione 1)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 5.

*(Disposizioni concernenti
i marittimi imbarcati).*

1. Il comma 2 dell'articolo 318 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« 2. Alle disposizioni di cui al comma 1 può derogarsi attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per i marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformità a quanto previsto dal presente comma, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o soste in un porto nazionale ».

2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, le parole: « In ogni caso dovranno

osservarsi i seguenti criteri: » sono sostituite dalle seguenti: « Per la composizione degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1 dovranno essere osservati i seguenti criteri: ».

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, è inserito il seguente:

« 1-bis. In deroga al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione, nonché alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, la composizione degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1 può essere altresì determinata in conformità ad accordi sindacali nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale ».

4. Il comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:

« 2. Nella tabella di armamento della nave è posta annotazione dei componenti dell'equipaggio per i quali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 318 del codice della navigazione, nonché ai sensi degli accordi di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, non è richiesta la nazionalità italiana o comunitaria. L'autorità marittima, qualora non ricorrano motivi particolari o

di forza maggiore, nega le spedizioni alla nave il cui equipaggio sia composto non in conformità alla annotazione stessa. Per i marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformità a quanto previsto nella tabella di armamento della nave, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o soste in un porto nazionale ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Disposizioni concernenti i marittimi imbarcati).

Sopprimerlo.

5. 2. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 4, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

5. 16. Chincarini, Bosco, Caparini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. L'articolo 36, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, deve interpretarsi nel senso che per i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera, per i quali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, non è applicabile il calcolo sulla base della retribuzione convenzionale e continua ad essere escluso dalla base imponibile fiscale il reddito derivante dall'attività prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco

di dodici mesi. I lavoratori marittimi percettori del suddetto reddito non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararlo all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

5. 1. Burlando, Baccini, Becchetti, Savarese, Marongiu, Repetto, Pasetto.

(Approvato)

(A.C. 7451 – sezione 2)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Norma interpretativa).

1. L'articolo 8 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, si interpreta nel senso che il contributo compensativo da assegnare alle autorità portuali è pari alla differenza, calcolata per l'intera durata della concessione, tra il canone che sarebbe derivato dall'applicazione del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e quello stabilito negli atti di concessione di cui al comma 1 del medesimo articolo 8.

2. Il contributo compensativo è erogato in un'unica soluzione per il danno economico subito dalle autorità portuali a tutto il 2000 e quindi annualmente fino alla scadenza della concessione, in proporzione all'incidenza negativa che l'ente subirà sul bilancio in ciascun esercizio finanziario.

3. Il contributo compensativo è erogato nei limiti della spesa massima autorizzata dall'articolo 8, comma 2, della legge 28 dicembre 1999, n. 522.

(A.C. 7451 - sezione 3)**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 7.**

*(Iniziativa a favore del cabotaggio
nel Mediterraneo).*

1. Le ritenute di cui all'articolo 9 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e di cui all'articolo 19 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, oltre che per le finalità indicate negli stessi articoli 9 e 19, possono essere utilizzate anche per contributi ad iniziative per la promozione del cabotaggio nel Mediterraneo, nonché per studi di fattibilità finalizzati allo sviluppo dello stesso.

(A.C. 7451 - sezione 4)**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 8.**

*(Trasferimento dei compiti di attuazione
degli interventi nel settore marittimo).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *b*) e *c*), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, a quelli di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo 6, comma 1, ed all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, nonché a quelli di cui all'articolo 9 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, provvede il Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Agli oneri relativi agli interventi di cui al comma 1, si provvede a carico delle autorizzazioni di spesa disposte a favore della

gestione commissariale del Fondo gestioni istituti contrattuali lavoratori portuali di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, considerando le autorizzazioni medesime corrispondentemente ridotte.

3. Per garantire con carattere di stabilità il corretto espletamento delle ampliate funzioni di vigilanza, programmazione e controllo ministeriale in connessione alla riorganizzazione dei settori della navigazione marittima ed aerea, nonché lo svolgimento delle funzioni operative connesse a provvedimenti a favore del settore portuale e dell'armamento di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto in cui definisce un programma di attività su base triennale stabilendo le priorità, i tempi e le modalità di attuazione delle predette funzioni in modo da assicurarne la realizzazione. Per le finalità del presente comma, a decorrere dall'anno 2001, il fondo unico di amministrazione, istituito dall'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri per il quadriennio 1998-2001, è integrato dell'importo di lire 4.800 milioni da destinare in sede di contrattazione integrativa alla definizione di specifici progetti e piani di incentivazione rivolti al personale dei livelli funzionali del Ministero dei trasporti e della navigazione appartenente al ruolo del soppresso Ministero della marina mercantile e al ruolo della ex Direzione generale dell'aviazione civile, utilizzato per il raggiungimento dei predetti obiettivi. All'onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2001, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando, quanto a lire 1.800 milioni, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 3.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

(Trasferimento dei compiti di attuazione degli interventi nel settore marittimo).

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: All'onere derivante dal presente comma, quantificato in 4.800 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

8. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

(A.C. 7451 - sezione 5)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Conferimento alle regioni di funzioni amministrative nei porti di interesse regionale).

1. All'articolo 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le parole da: « tale conferimento » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicu-

rezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1° gennaio 2002 ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

(Conferimento alle regioni di funzioni amministrative nei porti di interesse regionale).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo ricadenti nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale, le regioni acquisiscono, con riferimento alla compatibilità dell'uso delle aree ed opere portuali con gli interessi marittimi, il parere della competente autorità marittima.

9. 1. Gatto.

(Approvato)

(A.C. 7451 - sezione 6)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 10.

(Disposizioni concernenti le concessioni dei beni demaniali marittimi).

1. Il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente:

« 2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione ».

2. All'articolo 45-*bis* del codice della navigazione le parole: « , in casi eccezionali e per periodi determinati, » sono soppresse.

(A.C. 7451 - sezione 7)

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 11.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'articolo 8, pari a lire 89.450 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede, quanto a lire 60.000 milioni mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.2.1.2 (cap. 7205) dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 2000 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della legge 30 novembre 1998, n. 413, quanto a lire 450 milioni mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito della medesima unità previsionale di base 4.2.1.2. (cap. 7220) per l'anno 2000 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30

novembre 1998, n. 413, e, quanto a lire 29.000 milioni mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.1.2.10 (cap. 1618) dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno 2000 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), della legge 31 luglio 1997, n. 261.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 7451 - sezione 8)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'articolo 9 del disegno di legge n. 7451 recante « Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime », prevede il conferimento alle regioni di funzioni relative al rilascio di concessioni demaniali nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale a decorrere dal 1° gennaio 2002;

tale formulazione non prevede l'acquisizione del parere dell'Autorità marittima, alla quale sino al 31 dicembre 2001 compete secondo il modello codicistico l'attività procedimentale per il rilascio delle concessioni nei porti regionali e interregionali;

pertanto si rende necessario l'acquisizione del parere dell'Autorità marittima competente, al fine di consentire il necessario coordinamento con il potere gestionale delle regioni, che tenga conto di una visione globale della funzionalità ed operatività del sistema-porto mediante la preventiva nonché dovuta comparazione dell'uso delle aree ed opere portuali, con

gli interessi marittimi in senso ampio e con una valutazione anche di natura tecnico-operativa del porto;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative di propria competenza per prevedere che, nell'esercizio delle funzioni amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo ricadenti nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale, le regioni acquisiscano, con riferimento alla compatibilità dell'uso delle aree ed opere portuali con gli interessi marittimi, il parere della competente Autorità marittima.

9/7451/1. Gatto.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 7451, contenente disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime;

impegna il Governo

ad effettuare, entro il 31 dicembre 2001, la verifica ed il monitoraggio degli effetti dei benefici concessi alle imprese armatoriali per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta, derivanti dalle disposizioni normative vigenti.

9/7451/2. Chincarini, Bosco, Caparini.

La Camera,

in considerazione della particolarità del lavoro marittimo e di quanto disposto dalle leggi n. 257 del 1992 e n. 271 del 1993, relative all'esposizione all'amianto;

impegna il Governo

ad attuare ogni possibile iniziativa per estendere alla categoria dei lavoratori marittimi quanto previsto dalla normativa in oggetto.

9/7451/3. Savarese.

La Camera,

premesso che:

recenti istruzioni ministeriali impartite alla capitaneria di porto di Mazara del Vallo restringono notevolmente l'applicabilità dell'articolo 3 comma 3 del regolamento CEE n. 3577/92 del 7 dicembre 1992, recepito con circolare ministeriale dei Trasporti e della Navigazione n. 1 del 25 novembre 1999, che disciplina la liberalizzazione delle prestazioni di servizi di cabotaggio marittimo insulare, in quanto configurano il trasferimento (tragitto) della nave, vuota di carico, effettuato per posizionarsi al porto di imbarco prima di iniziare un viaggio di cabotaggio insulare italiano, e dopo aver completato immediatamente prima un viaggio internazionale commercialmente valido, come viaggio in zavorra che esclude l'applicazione del comma 3 articolo 3;

tali istruzioni sono in contrasto con le disposizioni della Commissione europea che in più note esplicative ha invitato le autorità italiane ad interpretare il regolamento tenendo presente che lo stesso ha come finalità generale quella di liberalizzare la prestazione dei servizi di cabotaggio marittimo e in particolare ha precisato che il viaggio in zavorra da escludere dall'applicazione del comma 3 articolo 3 è quello effettuato dalla nave dopo aver completato un viaggio di cabotaggio insulare, quando scali un porto internazionale (scalo tecnico o privo di carattere commerciale), senza aver effettuato un viaggio internazionale commercialmente e funzionalmente autonomo;

considerato che:

tale restrittiva interpretazione ha sollevato le proteste di armatori di navi battenti bandiera comunitaria che hanno manifestato l'intenzione di ricorrere nei confronti dell'amministrazione italiana, lamentando l'impossibilità dell'applicazione del principio della libera concorrenza in ambito di un servizio che viene effettuato in territorio comunitario, e sta limitando no-

tevolmente la potenzialità contrattuale di operatori del settore che avevano già pattuito noli marittimi con armatori comunitari;

la mancanza di uniformità nell'applicazione delle istruzioni ministeriali sta creando vantaggi a favore di porti che agiscono in maniera autonoma e danni all'economia dei trasporti siciliani, in quanto si riduce notevolmente l'offerta di navi nel cabotaggio marittimo insulare, con conseguente aumento del prezzo dei noli marittimi nonché del prezzo al consumo

dei prodotti tipici isolani che vengono trasportati verso i mercati continentali;

raccomanda al Governo

di verificare che le disposizioni impartite dal Ministero dei trasporti e della navigazione siano coerenti alla finalità del regolamento comunitario e alle note esplicative della Commissione europea consentendone una omogenea applicazione su tutto il territorio comunitario.

9/7451/4 (*Nuova formulazione*) Giacalone.

PROPOSTA DI LEGGE: DUCA ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DERIVANTE DAL TRASPORTO MARITTIMO DI IDROCARBURI (6874)

(A.C. 6874 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge, in conformità alla politica comunitaria sulla sicurezza dei mari, e compatibilmente con le tecnologie disponibili, al fine di prevenire gli incidenti in mare o di limitare le conseguenze dei sinistri marittimi nei quali siano coinvolte navi cisterna, promuove l'uso di navi cisterna ecologiche e sicure e lo sviluppo dell'attività di controllo e assistenza al traffico marittimo mercantile che interessa i porti italiani e le acque antistanti le coste nazionali.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

Al comma 1, dopo le parole: politica comunitaria aggiungere le seguenti: e te-

nuto conto delle disposizioni internazionali più restrittive.

1. 1. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo le parole: promuove l'uso aggiungere le seguenti: e la costruzione.

1. 3. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, sostituire le parole: ecologiche e sicure con le seguenti: a basso impatto ambientale e dotate dei più elevati standard di sicurezza.

1. 2. Bosco, Chincarini, Caparini.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Al fine di conseguire un più rapido ed efficace supporto alle attività di tutela e di difesa dell'ambiente marino e costiero è istituito presso il Ministero dell'ambiente, senza aumento di organico né di spese complessive, il reparto ambientale marino (RAM) del corpo delle capitanerie di porto.

1. 4. Turrone, Scalia, Cento.

(A.C. 6874 - sezione 2)**ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 2.***(Corresponsabilità).*

1. In caso di inquinamento delle acque territoriali o degli specchi acquei dei porti nazionali, anche i proprietari del carico trasportato da navi cisterna sono responsabili per i danni arrecati all'ambiente naturale, alle cose e alle persone ai sensi della normativa internazionale in materia, salvo che provino di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 2.***(Corresponsabilità).**Sopprimerlo.***2. 1.** Becchetti, Savarese.**(Approvato)**

Al comma 1, sopprimere le parole: ai sensi della normativa internazionale in materia.

2. 3. Turrone, Scalia, Cento.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ovvero che dimostrino di aver formalmente richiesto, in sede contrattuale, l'utilizzo di mezzi di trasporto dotati dei più elevati *standard* di sicurezza ambientale.

2. 2. Bosco, Chincarini, Caparini.**(A.C. 6874 - sezione 3)****ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 3.***(Contributo per la demolizione del naviglio).*

1. Al fine di favorire ed accelerare l'eliminazione delle unità a singolo scafo non conformi ai più avanzati *standard* in materia di sicurezza della navigazione, applicabili alle navi a doppio scafo, e di tutelare l'ambiente marino, alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione può essere concesso un contributo, entro la misura massima del limite di impegno quindicennale di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, per la demolizione di navi cisterna abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici, aventi portata lorda superiore a 1.000 tonnellate, la cui entrata in esercizio alla data del 31 dicembre 1999 risalgono ad oltre venti anni.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso alle imprese armatoriali che vendono per la demolizione o fanno demolire per proprio conto unità di proprietà delle imprese stesse non oltre la data del 30 settembre 2000 ed iscritte, non oltre la medesima data, nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2002, ed è pari a lire 250.000 per ogni tonnellata di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unità.

3. Il contributo è concesso a condizione che l'importo netto del beneficio venga, entro diciotto mesi dall'ultimazione dei lavori di demolizione, reinvestito dalle imprese beneficiarie ai fini della propria attività aziendale. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative avviate

anteriormente a quest'ultima data. L'inservanza di tale condizione comporta la decadenza dal contributo e la sua restituzione con i relativi interessi, penali ed ogni altro onere accessorio scaturente dall'anticipata estinzione del mutuo autorizzato in applicazione della presente legge.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

(Contributo per la demolizione del naviglio).

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 1999 con le seguenti: 31 dicembre 2000.

3. 1. Bosco, Chincarini, Caparini.

(A.C. 6874 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Modalità di concessione del contributo).

1. Le imprese che intendono beneficiare del contributo di cui all'articolo 3 devono presentare istanza al Ministero dei trasporti e della navigazione, entro tre mesi dalla data di inizio dei lavori di demolizione, a pena di inammissibilità, indicando gli elementi di individuazione della nave ed allegando la pertinente documentazione, in particolare quella comprovante il titolo di proprietà, l'eventuale contratto di vendita per la demolizione o la demolizione in proprio, nonché la certificazione dell'autorità marittima o consolare, se esistente, del porto in cui la nave è approdata per la demolizione, attestante che l'impresa ha titolo per procedere alla demolizione stessa.

2. Il contributo è corrisposto secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni.

3. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo le imprese interessate devono presentare, a pena di decadenza, al Ministero dei trasporti e della navigazione apposita istanza, entro il termine di sei mesi dalla data di inizio dei lavori di demolizione, corredata dal certificato dell'autorità marittima o consolare attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative avviate anteriormente a quest'ultima data.

(A.C. 6874 - sezione 5)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Limiti di operatività e decadenza dai benefici).

1. Le imprese armatoriali che beneficino del contributo per la demolizione di navi cisterna abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici non potranno utilizzare in attività di cabotaggio nazionale, successivamente alla data di erogazione del beneficio, navi cisterna a singolo scafo di età superiore ai venti anni, ad esclusione delle navi italiane già di proprietà o delle navi italiane già gestite dalle stesse imprese.

2. L'eventuale utilizzo, diretto o indiretto, del naviglio di cui al comma 1 in attività di cabotaggio nazionale comporta la decadenza dal beneficio, con l'obbligo di restituzione del contributo nei termini e alle condizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere iscritte nei registri tenuti dalle autorità nazionali navi cisterna abilitate al

trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici a singolo scafo la cui età risalga ad oltre venti anni.

(A.C. 6874 - sezione 6)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Controllo degli spazi marittimi di interesse nazionale).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente, fissa, con propri decreti, le disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo *Vessel Traffic Services* (VTS) e ne assicura la gestione operativa attraverso le strutture centrali e periferiche del Ministero.

2. L'articolo 83 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 83. *(Divieto di transito e di sosta).*
— Il Ministro dei trasporti e della navigazione può limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per motivi di protezione dell'ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto si estende ».

3. Il comandante della nave che, nell'ambito delle acque marittime interne e territoriali, non osservi gli schemi di separazione delle rotte, è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione. In tale caso l'armatore della nave è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 12 milioni, maggiorata, nel caso di nave da carico o di nave passeggeri, dell'importo di lire 5 milioni per ogni tonnellata di stazza lorda della

nave. Detta sanzione è irrogata dal capo del circondario marittimo competente per territorio.

4. Al di là del limite esterno del mare territoriale italiano, l'inosservanza degli schemi di separazione delle rotte comporta:

a) a carico del comandante di nave battente bandiera italiana, l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione;

b) a carico del comandante di nave battente bandiera estera, la segnalazione all'autorità dello Stato di bandiera.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

(Controllo degli spazi marittimi di interesse nazionale).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. — 1. Al fine di prevenire sinistri in mare ed in linea con le convenzioni internazionali e le direttive in materia dell'Unione europea, il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede, di concerto con il Ministro dell'ambiente, ad avviare il sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS; promuove schemi di separazione delle rotte; organizza un sistema di riporto navale che consenta il monitoraggio delle navi nei mari intorno all'Italia, con particolare riguardo per quelle passeggeri e per quelle da carico con merci pericolose o inquinanti; accentua i controlli di sicurezza sul naviglio mercantile nazionale ed estero.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero dell'ambiente fissa, con propri decreti, le disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo (VTS) e ne assicura la gestione operativa attraverso le strutture centrali e periferiche del Ministero.

3. L'articolo 83 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 83. — (*Divieto di transito e sosta*).

– 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, fatta salva la disciplina delle aree marine protette di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nelle acque marittime interne e nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza della navigazione.

2. Il Ministro dell'ambiente, fatta salva la disciplina delle aree marine protette citata al comma 1 e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e di cui all'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, può limitare o vietare il transito e la sosta nelle acque marittime interne e nel mare territoriale, per motivi di protezione dell'ambiente marino.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, nei casi di cui al primo e al secondo comma, adotta, ove necessario, gli schemi di separazione delle rotte ».

4. L'articolo 1102 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 1102. — (*Navigazione in zone vietate*). – 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 260 del codice penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire un milione:

a) il comandante della nave o del galleggiante, nazionali o stranieri, che non osserva il divieto o limite di navigazione stabiliti per motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 83;

b) il comandante dell'aeromobile, nazionale o straniero, che viola il divieto stabilito nell'articolo 793 ».

5. Dopo l'articolo 1218 del codice della navigazione è aggiunto il seguente:

« ART. 1218-bis. — (*Inosservanza di divieti o limiti in materia di navigazione*). – 1. Il comandante della nave che, nell'am-

bito delle acque marittime interne o territoriali, non osserva i divieti o gli schemi di separazione delle rotte di cui all'articolo 83, per motivi diversi da quelli di ordine pubblico, è sottoposto alla medesima pena di cui all'articolo 1218 ed alle pene accessorie di cui all'articolo 1232. Nel caso in cui l'inosservanza riguardi una nave da carico o da passeggeri, è altresì assoggettato l'armatore della nave alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni, maggiorata dell'importo di lire cinquemila per ogni tonnellata di stazza lorda della nave. Detta sanzione è irrogata dal capo del circondario marittimo competente per territorio.

2. Al di là del limite esterno del mare territoriale italiano, l'inosservanza degli schemi di separazione delle rotte comporta:

a) a carico del comandante e dell'armatore della nave battente bandiera italiana, l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1;

b) a carico del comandante della nave battente bandiera estera, la segnalazione all'Autorità dello Stato di bandiera ».

6. 1. Turrone, Scalia, Cento.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Al fine di conseguire un più rapido ed efficace supporto alle attività di tutela e di difesa dell'ambiente marino e costiero è istituito presso il Ministero dell'ambiente, senza aumento di organico né di spese complessive, il reparto ambientale marino (RAM) del corpo delle capitanerie di porto.

6. 2. Turrone, Scalia, Cento.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — (*Sistema di comunicazioni per la sicurezza in mare*). – 1. È autorizzata la spesa di lire 13.000 milioni annue, da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, a decorrere dal 2001, per la realizzazione del sistema globale di comu-

nicazione per l'emergenza e la sicurezza in mare (*GMDSS – Global Maritime Distress and Safety System*), in attuazione delle regole 4, 5, 7, 8 e 9 della Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare (*SOLAS '74*), ratificata e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313.

2. All'onere derivante dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1, pari a lire 13.000 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: della presente legge aggiungere le seguenti: , ad eccezione dell'articolo 6-bis,

6. 01. Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Al fine di realizzare un adeguato e qualificato supporto tecnico al Ministero dell'ambiente, in materia di mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini e marino-costieri, è istituita la segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi presso il competente Servizio difesa del mare, composta da dieci esperti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale ne è stabilito il funzionamento.

2. In particolare, la segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi dovrà fornire supporto alle politiche del Ministero dell'ambiente a livello nazionale, comunitario ed internazionale, per il conseguimento di *standard* normativi, la promozione di tecnologie e la realizzazione di iniziative miranti alle migliori pratiche ambientali in campo marittimo, con particolare attenzione alla specificità del bacino mediterraneo.

3. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 900 milioni a decorrere dall'anno 2001. Al relativo onere, pari a lire 900 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

6. 02. Turrone, Scalia, Cento.

(A.C. 6874 – sezione 7)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dalla presente legge, pari a lire 10.000 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 31 luglio 1997, n. 261.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 6874 – sezione 8)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

esaminata la proposta di legge n. 6874, recante disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi;

considerato che scopo principale delle disposizioni è quello di giungere alla effettiva riduzione dei rischi di inquinamento marittimo nel Mare Mediterraneo, a prescindere dalla nazionalità delle navi che lo solcano e che possono essere causa dei rischi stessi;

considerato che le uniche garanzie per la riduzione dei rischi di inquinamento sono rappresentate dall'incremento del numero delle navi cisterna a doppio scafo e dall'eliminazione in tempi brevi delle navi cisterna a scafo unico;

impegna il Governo

a prevedere la possibilità, nel caso in cui ciò sia consentito dalla disponibilità di fondi, che la concessione di contributi per la demolizione mirata alla costruzione di nuove navi cisterna ed alla loro successiva immatricolazione nei registri italiani possa essere estesa anche a società estere direttamente e totalmente controllate da imprese italiane sottoposte al regime della doppia imposizione fiscale, che procedano alla costruzione di navi le cui caratteristiche tecniche siano conformi a quelle previste dalla proposta di legge.

9/6874/1. Mammola.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2207 — MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA PROTEZIONE E DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO DI COLORO CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA NONCHÉ DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE PERSONE CHE PRESTANO TESTIMONIANZA (APPROVATO DAL SENATO) (6909) ED ABBIANATE PROPOSTE DI LEGGE NN. 887-2213-3271-6765

(A.C. 6909 — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

MODIFICHE ALLE NORME PER LA PROTEZIONE DI COLORO CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA

1. Il titolo del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è sostituito dal seguente: « Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia ».

(A.C. 6909 — sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 6909 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

1. L'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — (Condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione). — 1.

Alle persone che tengono le condotte o che si trovano nelle condizioni previste dai commi 2 e 5 possono essere applicate, secondo le disposizioni del presente Capo, speciali misure di protezione idonee ad assicurarne l'incolumità provvedendo, ove necessario, anche alla loro assistenza.

2. Le speciali misure di protezione sono applicate quando risulta la inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza o, se si tratta di persone detenute o internate, dal Ministero della giustizia — Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e risulta altresì che le persone nei cui confronti esse sono proposte versano in grave e attuale pericolo per effetto di talune delle condotte di collaborazione aventi le caratteristiche indicate nel comma 3 e tenute relativamente a delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

3. Ai fini dell'applicazione delle speciali misure di protezione, assumono rilievo la collaborazione o le dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale. La collaborazione e le dichiarazioni predette devono avere carattere di intrinseca attendibilità. Devono altresì avere carattere di novità o di completezza o per altri elementi devono apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini

del giudizio ovvero per le attività di investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o terrorstico-eversivo o sugli obiettivi, le finalità e le modalità operative di dette organizzazioni.

4. Se le speciali misure di protezione indicate nell'articolo 13, comma 4, non risultano adeguate alla gravità ed attualità del pericolo, esse possono essere applicate anche mediante la definizione di uno speciale programma di protezione i cui contenuti sono indicati nell'articolo 13, comma 5.

5. Le speciali misure di protezione di cui al comma 4 possono essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonché, in presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone. Il solo rapporto di parentela, affinità o coniugio, non determina, in difetto di stabile coabitazione, l'applicazione delle misure.

6. Nella determinazione delle situazioni di pericolo si tiene conto, oltre che dello spessore delle condotte di collaborazione o della rilevanza e qualità delle dichiarazioni rese, anche delle caratteristiche di reazione del gruppo criminale in relazione al quale la collaborazione o le dichiarazioni sono rese, valutate con specifico riferimento alla forza di intimidazione di cui il gruppo è localmente in grado di valersi ».

(A.C. 6909 – sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 6909 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è inserita la rubrica: « *Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione* »;

b) il comma 1 è abrogato;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri interessati, è istituita una commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione. »;

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. La commissione centrale è composta da un Sottosegretario di Stato all'interno che la presiede, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I componenti della commissione diversi dal presidente sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che siano in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata, ma che non sono addetti ad uffici che svolgono attività di investigazione, di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terrorstico-eversivo.

2-ter. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla proposta di cui all'articolo 11, tutti gli atti e i provvedimenti comunque pervenuti alla commissione centrale, gli atti e i provvedimenti della commissione stessa, salvi gli estratti essenziali e le attività svolte per l'attuazione delle misure di protezione. Agli atti e ai provvedimenti della commissione, salvi gli estratti essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da quelli preposti all'attuazione delle speciali misure di protezione, si applicano altresì le norme per la tenuta e la circolazione degli atti classificati, con classifica di segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto.

2-quater. Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, la commissione centrale si avvale dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia. Per lo svolgimento dei compiti di istruttoria, la commissione può avvalersi anche del Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14.

2-quinquies. Nei confronti dei provvedimenti della commissione centrale con cui vengono applicate le speciali misure di protezione, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1, non è ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 21, settimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, o dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

2-sexies. Nei confronti dei provvedimenti della commissione centrale con cui vengono modificate o revocate le speciali misure di protezione anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1, l'ordinanza di sospensione cautelare emessa ai sensi dell'articolo 21, settimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, o dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, ha efficacia non superiore a sei mesi. Con l'ordinanza il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la discussione di merito del ricorso che deve avvenire entro i quattro mesi successivi; il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. I termini processuali sono ridotti alla metà.

2-septies. Nel termine entro il quale può essere proposto il ricorso giurisdizionale ed in pendenza del medesimo il provvedimento di cui al comma *2-sexies* rimane sospeso sino a contraria determinazione del giudice in sede cautelare o di merito.

2-octies. I magistrati componenti della commissione centrale non possono esercitare funzioni giudicanti nei procedimenti cui partecipano a qualsiasi titolo i soggetti nei cui confronti la commissione, con la loro partecipazione, ha deliberato sull'applicazione della misura di protezione. »;

e) il comma 3 è abrogato.

(A.C. 6909 - sezione 4)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 6909 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

ART. 4.

1. L'articolo 11 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. - (*Proposta di ammissione*). — 1. L'ammissione alle speciali misure di protezione, oltre che i contenuti e la durata di esse, sono di volta in volta deliberati dalla commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, su proposta formulata dal procuratore della Repubblica il cui ufficio procede o ha proceduto sui fatti indicati nelle dichiarazioni rese dalla persona che si assume sottoposta a grave e attuale pericolo. Allorché sui fatti procede o ha proceduto la Direzione distrettuale antimafia e a essa non è preposto il procuratore distrettuale, ma un suo delegato, la proposta è formulata da quest'ultimo.

2. Quando le dichiarazioni indicate nel comma 1 attengono a procedimenti per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, in relazione ai quali risulta che più uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate a norma dell'articolo 371 dello stesso codice, la proposta è formulata da uno degli uffici precedenti d'intesa con gli altri e comunicata al procuratore nazionale antimafia; nel caso di mancata intesa il procuratore nazionale antimafia risolve il contrasto. La proposta è formulata d'intesa con i procuratori generali presso le corti di appello interessati, a norma dell'articolo 118-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate

con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando la situazione delineata nel periodo precedente riguarda procedimenti relativi a delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.

3. La proposta può essere formulata anche dal Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza previa acquisizione del parere del procuratore della Repubblica che, se ne ricorrono le condizioni, è formulato d'intesa con le altre autorità legittimate a norma del comma 2.

4. Quando non ricorrono le ipotesi indicate nel comma 2, l'autorità che formula la proposta può comunque richiedere il parere del procuratore nazionale antimafia e dei procuratori generali presso le corti di appello interessati allorché ritiene che le notizie, le informazioni e i dati attinenti alla criminalità organizzata di cui il procuratore nazionale antimafia o i procuratori generali dispongono per l'esercizio delle loro funzioni, a norma dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale e del citato articolo 118-bis delle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, possano essere utili per la deliberazione della commissione centrale.

5. Anche per il tramite del suo presidente, la commissione centrale può esercitare sia la facoltà indicata nel comma 4 sia quella di richiedere il parere del procuratore nazionale antimafia o dei procuratori generali presso le corti di appello interessati quando ritiene che la proposta doveva essere formulata dal procuratore della Repubblica d'intesa con altre procure e risulta che ciò non è avvenuto. In tale ultima ipotesi e sempreché ritengano ricorrere le condizioni indicate nel comma 2, il procuratore nazionale antimafia e i procuratori generali, oltre a rendere il parere, danno comunicazione dei motivi che hanno originato la richiesta al procuratore generale presso la Corte di cassazione.

6. Nelle ipotesi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, il procuratore nazionale antimafia e i procuratori generali presso le corti di appello interessati possono acquisire copie di atti nonché notizie o informazioni dalle

autorità giudiziarie che procedono a indagini o a giudizi connessi o collegati alle medesime condotte di collaborazione.

7. La proposta per l'ammissione alle speciali misure di protezione contiene le notizie e gli elementi utili alla valutazione sulla gravità e attualità del pericolo cui le persone indicate nell'articolo 9 sono o possono essere esposte per effetto della scelta di collaborare con la giustizia compiuta da chi ha reso le dichiarazioni. Nella proposta sono elencate le eventuali misure di tutela adottate o fatte adottare e sono evidenziati i motivi per i quali le stesse non appaiono adeguate.

8. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 9, comma 3, la proposta del procuratore della Repubblica, ovvero il parere dello stesso procuratore quando la proposta è effettuata dal Capo della polizia — direttore generale della pubblica sicurezza, deve fare riferimento specifico alle caratteristiche del contributo offerto dalle dichiarazioni ».

(A.C. 6909 — sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 6909 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

1. All'articolo 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è inserita la rubrica: « *Assunzione degli impegni* »;

b) nel comma 1, le parole: « avanzata proposta di ammissione allo speciale programma di protezione » sono sostituite dalle seguenti: « avanzata proposta di ammissione alle speciali misure di protezione »;

c) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Le speciali misure di protezione sono sottoscritte dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a:

a) osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all'esecuzione delle misure;

b) sottoporsi a interrogatori, a esame o ad altro atto di indagine ivi compreso quello che prevede la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione;

c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dalle obbligazioni contratte;

d) non rilasciare a soggetti diversi dalla autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione ed a non incontrare nè a contattare, con qualunque mezzo o tramite, alcuna persona dedita al crimine, né, salvo autorizzazione dell'autorità giudiziaria quando ricorrano gravi esigenze inerenti alla vita familiare, alcuna delle persone che collaborano con la giustizia;

e) specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati, direttamente o per interposta persona, e le altre utilità delle quali dispongono direttamente o indirettamente, nonché, immediatamente dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione, versare il danaro frutto di attività illecite. L'autorità giudiziaria provvede all'immediato sequestro del danaro e dei beni ed utilità predetti.

3. La previsione di cui alla lettera e) del comma 2 non si applica ai soggetti indicati nel comma 2 dell'articolo 16-bis.

3-bis. All'atto della sottoscrizione delle speciali misure di protezione l'interessato elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2».

(A.C. 6909 - sezione 6)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 6909 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 6.

1. L'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è sostituito dal seguente:

«ART. 13. — (*Contenuti delle speciali misure di protezione e adozione di provvedimenti provvisori*). — 1. Sulla proposta di ammissione alle speciali misure di protezione, la commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, delibera a maggioranza dei suoi componenti, purché siano presenti alla seduta almeno cinque di questi. In caso di parità prevale il voto del presidente. Quando risultano situazioni di particolare gravità e vi è richiesta dell'autorità legittimata a formulare la proposta la commissione delibera, anche senza formalità e comunque entro la prima seduta successiva alla richiesta, un piano provvisorio di protezione dopo aver acquisito, ove necessario, informazioni dal Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14 o per il tramite di esso. La richiesta contiene, oltre agli elementi di cui all'articolo 11, comma 7, la indicazione quantomeno sommaria dei fatti sui quali il soggetto interessato ha manifestato la volontà di collaborare e dei motivi per i quali la collaborazione è ritenuta attendibile e di notevole importanza; specifica inoltre le circostanze da cui risultano la particolare gravità del pericolo e l'urgenza di provvedere. Il provvedimento con il quale la commissione delibera il piano provvisorio di protezione cessa di avere effetto se, decorsi centottanta giorni, l'autorità legittimata a formulare la proposta di cui all'articolo 11 non ha provveduto a trasmetterla e la commissione non ha deliberato sull'applicazione delle speciali misure di protezione osservando le ordinarie forme e

modalità del procedimento. Il presidente della commissione può disporre la prosecuzione del piano provvisorio di protezione per il tempo strettamente necessario a consentire l'esame della proposta da parte della commissione medesima. Quando sussistono situazioni di eccezionale urgenza che non consentono di attendere la deliberazione della commissione e fino a che tale deliberazione non interviene, su motivata richiesta della competente autorità provinciale di pubblica sicurezza, il Capo della polizia — direttore generale della pubblica sicurezza può autorizzare detta autorità ad avvalersi degli specifici stanziamenti previsti dall'articolo 17 specificandone contenuti e destinazione. Nei casi in cui è applicato il piano provvisorio di protezione, il presidente della commissione può richiedere al Servizio centrale di protezione una relazione riguardante la idoneità dei soggetti a sottostare agli impegni indicati nell'articolo 12.

2. Per stabilire se sia necessario applicare taluna delle misure di protezione e, in caso positivo, per individuare quale di esse sia idonea in concreto, la commissione centrale può acquisire specifiche e dettagliate indicazioni sulle misure di prevenzione o di tutela già adottate o adottabili dall'autorità di pubblica sicurezza, dall'Amministrazione penitenziaria o da altri organi, nonché ogni ulteriore elemento eventualmente occorrente per definire la gravità e l'attualità del pericolo in relazione alle caratteristiche delle condotte di collaborazione.

3. Esclusivamente al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle speciali misure di protezione, la commissione centrale può procedere anche all'audizione delle autorità che hanno formulato la proposta o il parere e di altri organi giudiziari, investigativi e di sicurezza; può inoltre utilizzare gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 118 del codice di procedura penale.

4. Il contenuto del piano provvisorio di protezione previsto dal comma 1 e delle speciali misure di protezione che la commissione centrale può applicare nei casi in

cui non provvede mediante la definizione di uno speciale programma è stabilito nei decreti previsti dall'articolo 17-*bis*, comma 1. Il contenuto delle speciali misure di protezione può essere rappresentato, in particolare, oltre che dalla predisposizione di misure di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti, dalla predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza, dall'adozione delle misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza, dalla previsione di interventi contingenti finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale nonché dal ricorso, nel rispetto delle norme dell'ordinamento penitenziario, a modalità particolari di custodia in istituti ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti.

5. Se, ricorrendone le condizioni, la commissione centrale delibera la applicazione delle misure di protezione mediante la definizione di uno speciale programma, questo è formulato secondo criteri che tengono specifico conto delle situazioni concretamente prospettate e può comprendere, oltre alle misure richiamate nel comma 4, il trasferimento delle persone non detenute in luoghi protetti, speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico, misure di assistenza personale ed economica, cambiamento delle generalità a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, misure atte a favorire il reinserimento sociale del collaboratore e delle altre persone sottoposte a protezione oltre che misure straordinarie eventualmente necessarie.

6. Le misure di assistenza economica indicate nel comma 5 comprendono, in specie, sempreché a tutte o ad alcune non possa direttamente provvedere il soggetto sottoposto al programma di protezione, la sistemazione alloggiativa e le spese per i trasferimenti, le spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture pubbliche ordinarie, l'assistenza legale e l'assegno di mantenimento nel caso di impossibilità di svolgere attività

lavorativa. La misura dell'assegno di mantenimento e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacità lavorativa è definita dalla commissione centrale e non può superare un ammontare di cinque volte l'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'assegno di mantenimento può essere annualmente modificato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevate dall'ISTAT. L'assegno di mantenimento può essere integrato dalla commissione con provvedimento motivato solo quando ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela del soggetto sottoposto al programma di protezione, eventualmente sentiti l'autorità che ha formulato la proposta, il procuratore nazionale antimafia o i procuratori generali interessati a norma dell'articolo 11. Il provvedimento è acquisito dal giudice del dibattimento su richiesta della difesa dei soggetti a cui carico sono utilizzate le dichiarazioni del collaboratore. Lo stesso giudice, sempre su richiesta della difesa dei soggetti di cui al periodo precedente, acquisisce l'indicazione dell'importo dettagliato delle spese sostenute per la persona sottoposta al programma di protezione. Le spese di assistenza legale sono liquidate dal giudice previo parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati presso cui il difensore è iscritto.

7. Nella relazione prevista dall'articolo 16, il Ministro dell'interno indica il numero complessivo dei soggetti e l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel semestre per l'assistenza economica dei soggetti sottoposti a programma di protezione e, garantendo la riservatezza dei singoli soggetti interessati, specifica anche l'ammontare delle integrazioni dell'assegno di mantenimento eventualmente intervenute e le esigenze che le hanno motivate.

8. Ai fini del reinserimento sociale dei collaboratori e delle altre persone sottoposte a protezione, è garantita la conservazione del posto di lavoro ovvero il trasferimento ad altra sede o ufficio secondo le forme e le modalità che, assicurando la

riservatezza e l'anonimato dell'interessato, sono specificate in apposito decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati. Analogamente si provvede per la definizione di specifiche misure di assistenza e di reinserimento sociale destinate ai minori compresi nelle speciali misure di protezione.

9. L'autorità giudiziaria può autorizzare con provvedimento motivato i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 16-*quater* ad incontrarsi tra loro quando ricorrono apprezzabili esigenze inerenti alla vita familiare.

10. Al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale delle persone sottoposte a speciale programma di protezione a norma del comma 5 e che non sono detenute o internate è consentita l'utilizzazione di un documento di copertura.

11. L'autorizzazione al rilascio del documento di copertura indicato nel comma 10 è data dal Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14 il quale chiede alle autorità competenti al rilascio, che non possono opporre rifiuto, di predisporre il documento e di procedere alle registrazioni previste dalla legge e agli ulteriori adempimenti eventualmente necessari. Si applicano le previsioni in tema di esonero da responsabilità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119. Presso il Servizio centrale di protezione è tenuto un registro riservato attestante i tempi, le procedure e i motivi dell'autorizzazione al rilascio del documento.

12. Quando ricorrono particolari motivi di sicurezza, il procuratore della Repubblica o il giudice possono autorizzare il soggetto interrogato o esaminato a eleggere domicilio presso persona di fiducia o presso un ufficio di polizia, ai fini delle necessarie comunicazioni o notificazioni.

13. Quando la proposta o la richiesta per l'ammissione a speciali forme di protezione è formulata nei confronti di soggetti detenuti o internati, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria provvede ad assegnare i soggetti medesimi a

istituti o sezioni di istituto che garantiscano le specifiche esigenze di sicurezza. Allo stesso modo il Dipartimento provvede in vista della formulazione della proposta e su richiesta del procuratore della Repubblica che ha raccolto o si appresta a raccogliere le dichiarazioni di collaborazione o il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dall'articolo 16-*quater*.

14. Nei casi indicati nel comma 13, la custodia è assicurata garantendo la riservatezza dell'interessato anche con le specifiche modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 17-*bis*, comma 2, e procurando che lo stesso sia sottoposto a misure di trattamento penitenziario, specie organizzative, dirette ad impedirne l'incontro con altre persone che già risultano collaborare con la giustizia e dirette ad assicurare che la genuinità delle dichiarazioni non possa essere compromessa. È fatto divieto, durante la redazione dei verbali e comunque almeno fino alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, di sottoporre la persona che rende le dichiarazioni ai colloqui investigativi di cui all'articolo 18-*bis*, commi 1 e 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. È fatto altresì divieto, alla persona medesima e per lo stesso periodo, di avere corrispondenza epistolare, telegrafica o telefonica, nonché di incontrare altre persone che collaborano con la giustizia, salvo autorizzazione dell'autorità giudiziaria per finalità connesse ad esigenze di protezione ovvero quando ricorrano gravi esigenze relative alla vita familiare.

15. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 14 comporta l'inutilizzabilità in dibattimento, salvi i casi di irripetibilità dell'atto, delle dichiarazioni rese al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria successivamente alla data in cui si è verificata la violazione ».

(A.C. 6909 – sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 6909 NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

1. Gli articoli 13-*bis* e 13-*ter* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono abrogati.

(A.C. 6909 – sezione 8)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 6909 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 8.

1. Prima dell'articolo 14 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente:

« ART. 13-*quater*. – (*Revoca e modifica delle speciali misure di protezione*). — 1. Le speciali misure di protezione sono a termine e, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1, possono essere revocate o modificate in relazione all'attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge.

2. Costituiscono fatti che comportano la revoca delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli impegni assunti a norma dell'articolo 12, comma 2, lettere *b*) ed *e*), nonché la commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale. Costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli altri impegni assunti a norma dell'articolo 12, la commissione di reati indicativi del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare l'offerta di

adeguate opportunità di lavoro o di impresa, il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si è stati trasferiti, nonché ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell'identità assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate. Nella valutazione ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione, specie quando non applicate mediante la definizione di uno speciale programma, si tiene particolare conto del tempo trascorso dall'inizio della collaborazione oltre che della fase e del grado in cui si trovano i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese e delle situazioni di pericolo di cui al comma 6 dell'articolo 9.

3. Nel provvedimento con il quale ammette il soggetto alle speciali misure di protezione, la commissione centrale indica il termine, non superiore a cinque anni e non inferiore a sei mesi, entro il quale deve comunque procedersi alle verifiche sulla modifica o sulla revoca. Se il termine non è indicato, esso è di un anno dalla data del provvedimento.

4. La commissione centrale è comunque tenuta alle verifiche indicate nel comma 3 ogni volta che ne faccia motivata richiesta l'autorità che ha formulato la proposta.

5. La modifica o la revoca delle speciali misure di protezione non produce effetti sulla applicabilità delle disposizioni dell'articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

Al comma 1, capoverso ART. 13-quater, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale con le seguenti: un reato non colposo.

8. 1. Pisapia.

(A.C. 6909 — sezione 9)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 6909 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

1. All'articolo 14 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è inserita la rubrica: « Servizio centrale di protezione »;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Alla attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive del programma speciale di protezione deliberato dalla commissione centrale provvede il Servizio centrale di protezione istituito, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate. Il Servizio centrale di protezione è articolato in due sezioni, dotate ciascuna di personale e di strutture differenti e autonome, aventi competenza l'una sui collaboratori di giustizia e l'altra sui testimoni di giustizia. Il Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza coordina i rapporti tra prefetti e tra autorità di sicurezza nell'attuazione degli altri tipi di speciali misure di protezione, indicate nei decreti di cui all'articolo 17-bis, comma 1, la cui determinazione spetta al prefetto del luogo di residenza attuale del collaboratore, anche mediante impieghi finanziari non ordinari autorizzati, a norma dell'articolo 17, dallo stesso Capo della polizia — direttore generale della pubblica sicurezza. »;

c) il comma 2 è abrogato.

(A.C. 6909 – sezione 10)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 6909 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 10.

1. L'articolo 15 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. – (*Cambiamento delle generalità. Rinvio*). – 1. Nell'ambito dello speciale programma di protezione può essere autorizzato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, il cambiamento delle generalità, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione.

2. All'attuazione del disposto del comma 1 si provvede a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni ».

(A.C. 6909 – sezione 11)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 6909 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 11.

1. All'articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è inserita la rubrica: « *Relazione del Ministro dell'interno* »;

b) nel comma 1, le parole: « sui programmi » sono sostituite dalle seguenti: « sulle misure speciali ».

(A.C. 6909 – sezione 12)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 6909 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO II

NORME PER LA PROTEZIONE DEI TESTIMONI DI GIUSTIZIA

ART. 12.

1. Dopo l'articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente Capo:

« CAPO II *bis*. — NORME PER LA PROTEZIONE DEI TESTIMONI DI GIUSTIZIA. — ART. 16-*bis*. — (*Applicazione delle speciali misure di protezione ai testimoni di giustizia*). – 1. Le speciali misure di protezione di cui agli articoli 9 e 13 comma 5, se ne ricorrono i presupposti, si applicano a coloro che assumono rispetto al fatto o ai fatti delittuosi in ordine ai quali rendono le dichiarazioni esclusivamente la qualità di persona offesa dal reato, ovvero di persona informata sui fatti o di testimone, purché nei loro confronti non sia stata disposta una misura di prevenzione, ovvero non sia in corso un procedimento di applicazione della stessa, ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575. Tali soggetti sono di seguito denominati « testimoni di giustizia ».

2. Le dichiarazioni rese dai testimoni di giustizia possono anche non avere le caratteristiche di cui all'articolo 9 comma 3, salvo avere carattere di attendibilità, e riferirsi a delitti diversi da quelli indicati nel comma 2 dello stesso articolo.

3. Le speciali misure di protezione di applicano, se ritenute necessarie, a coloro che coabitano o convivono stabilmente con le persone indicate nel comma 1, nonché, ricorrendone le condizioni, a chi risulti esposto a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni trattenute con le medesime persone.

ART. 16-*ter*. – (*Contenuto delle speciali misure di protezione*). – 1. I testimoni di

giustizia cui è applicato lo speciale programma di protezione hanno diritto:

a) a misure di protezione fino alla effettiva cessazione del pericolo per sé e per i familiari;

b) a misure di assistenza, anche oltre la cessazione della protezione, volte a garantire un tenore di vita personale e familiare non inferiore a quello esistente prima dell'avvio del programma, fino a quando non riacquistano la possibilità di godere di un reddito proprio;

c) alla capitalizzazione del costo dell'assistenza, in alternativa alla stessa;

d) se dipendenti pubblici, al mantenimento del posto di lavoro, in aspettativa retribuita, presso l'amministrazione dello Stato al cui ruolo appartengono, in attesa della definitiva sistemazione anche presso altra amministrazione dello Stato;

e) alla corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno, concordata con la Commissione, derivante dalla cessazione dell'attività lavorativa propria e dei familiari nella località di provenienza, sempre che non abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo, ai sensi della legge 23 febbraio 1999 n. 44;

f) a mutui agevolati volti al completo reinserimento proprio e dei familiari nella vita economica e sociale.

2. Le misure previste sono mantenute fino alla effettiva cessazione del rischio, indipendentemente dallo stato e dal grado in cui si trova il procedimento penale in relazione al quale i soggetti destinatari delle misure hanno reso dichiarazioni.

3. Se lo speciale programma di protezione include il definitivo trasferimento in altra località, il testimone di giustizia ha diritto a ottenere l'acquisizione dei beni immobili dei quali è proprietario al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro a prezzo di mercato. Il trasferimento degli immobili è curato da un amministratore, nominato dal direttore della sezione per i testimoni di giustizia del Servizio centrale di protezione

tra avvocati o dottori commercialisti iscritti nei rispettivi albi professionali, di comprovata esperienza ».

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO II

NORME PER LA PROTEZIONE DEI TESTIMONI DI GIUSTIZIA.

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. — 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al capo II, pari a lire 6.000 milioni per l'anno 2001 ed a lire 8.600 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 15 marzo 1991, n. 82.

12. 01. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

(A.C. 6909 — sezione 13)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 6909 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO III

NUOVE NORME PER IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO DI COLORO CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA

ART. 13.

1. Dopo l'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dall'articolo 12 della presente legge, è inserito il seguente Capo:

« CAPO II-ter. — NUOVE NORME PER IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO DI COLORO CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA.

ART. 16-*quater*. — (*Verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione*). — 1. Ai fini della concessione delle speciali misure di protezione di cui al Capo II, nonché per gli effetti di cui agli articoli 16-*quinquies* e 16-*nonies*, la persona che ha manifestato la volontà di collaborare rende al procuratore della Repubblica, entro il termine di centottanta giorni dalla suddetta manifestazione di volontà, tutte le notizie in suo possesso utili alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze sui quali è interrogato nonché degli altri fatti di maggiore gravità ed allarme sociale di cui è a conoscenza oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori ed altresì le informazioni necessarie perché possa procedersi alla individuazione, al sequestro e alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità dei quali essa stessa o, con riferimento ai dati a sua conoscenza, altri appartenenti a gruppi criminali dispongono direttamente o indirettamente.

2. Le informazioni di cui al comma 1 relative alla individuazione del denaro, dei beni e delle altre utilità non sono richieste quando la volontà di collaborare è stata manifestata dai testimoni di giustizia.

3. Le dichiarazioni rese ai sensi dei commi 1 e 2 sono documentate in un verbale denominato "verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione", redatto secondo le modalità previste dall'articolo 141-*bis* del codice di procedura penale, che è inserito, per intero, in apposito fascicolo tenuto dal procuratore della Repubblica cui le dichiarazioni sono state rese e, per estratto, nel fascicolo previsto dall'articolo 416, comma 2, del codice di procedura penale relativo al procedimento cui le dichiarazioni rispettivamente e direttamente si riferiscono. Il verbale è segreto fino a quando sono segreti gli estratti indicati nel

precedente periodo. Di esso è vietata la pubblicazione a norma dell'articolo 114 del codice di procedura penale.

4. Nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, la persona che rende le dichiarazioni attesta, fra l'altro, di non essere in possesso di notizie e informazioni processualmente utilizzabili su altri fatti o situazioni, anche non connessi o collegati a quelli riferiti, di particolare gravità o comunque tali da evidenziare la pericolosità sociale di singoli soggetti o di gruppi criminali.

5. Nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione la persona indica i colloqui investigativi eventualmente intrattenuti.

6. Le notizie e le informazioni di cui ai commi 1 e 4 sono quelle processualmente utilizzabili che, a norma dell'articolo 194 del codice di procedura penale, possono costituire oggetto della testimonianza. Da esse, in particolare, sono escluse le notizie e le informazioni che il soggetto ha desunto da voci correnti o da situazioni a queste assimilabili.

7. Le speciali misure di protezione di cui al Capo II e al Capo II *bis* non possono essere concesse, e se concesse devono essere revocate, qualora, entro il termine di cui al comma 1, la persona cui esse si riferiscono non renda le dichiarazioni previste nei commi 1, 2 e 4 e queste non siano documentate nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione.

8. La disposizione del comma 7 si applica anche nel caso in cui risulti non veritiera l'attestazione di cui al comma 4.

9. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 4 rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria oltre il termine previsto dallo stesso comma 1 non possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati contro le persone diverse dal dichiarante, salvo i casi di irripetibilità.

ART. 16-*quinquies*. — (*Attenuanti in caso di collaborazione*). — 1. Le circostanze attenuanti che il codice penale e le disposizioni speciali prevedono in materia di collaborazione, relativa ai delitti di cui all'articolo 9, comma 2, possono essere concesse soltanto a coloro che, entro il termine di

cui al comma 1 dell'articolo 16-*quater*, hanno sottoscritto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo articolo 16-*quater*.

2. Il giudice, anche d'ufficio, accerta l'avvenuta redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione entro il termine prescritto.

3. Se la collaborazione si manifesta nel corso del dibattimento, il giudice può concedere le circostanze attenuanti di cui al comma 1 anche in mancanza del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, ferma restando la necessità di procedere alla sua redazione entro il termine prescritto per gli effetti di cui agli articoli 16-*quater* e 16-*nonies*.

ART. 16-*sexies*. — (*Acquisizione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione nonché di copie per estratto dei registri in materia di colloqui investigativi in caso di interrogatorio o esame del collaboratore*). — 1. Quando si deve procedere all'interrogatorio o all'esame del collaboratore quale testimone o persona imputata in un procedimento connesso o di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera *b*), del codice di procedura penale il giudice, su richiesta di parte, dispone che sia acquisito al fascicolo del pubblico ministero il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione di cui all'articolo 16-*quater* limitatamente alle parti di esso che concernono la responsabilità degli imputati nel procedimento.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 il giudice, a richiesta di parte, dispone altresì l'acquisizione di copia per estratto del registro tenuto dal direttore del carcere in cui sono annotati il nominativo del detenuto o internato, il nominativo di chi ha svolto il colloquio a fini investigativi, la data e l'ora di inizio e di fine dello stesso, nonché di copia per estratto del registro di cui al comma 3 dell'articolo 18-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, per la parte relativa ai colloqui a fini investigativi intervenuti con il collaboratore.

ART. 16-*septies*. — (*Restituzione nel termine e revisione delle sentenze*). — della sentenza quando le circostanze attenuanti che il codice penale o le disposizioni speciali prevedono in materia di collaborazione relativa ai delitti di cui all'articolo 9, comma 2, sono state applicate per effetto di dichiarazioni false o reticenti, ovvero quando chi ha beneficiato delle circostanze attenuanti predette commette, entro dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza, un delitto per il quale l'arresto in flagranza è obbligatorio.

2. La revisione è ammessa quando ricorrono i presupposti di cui al comma 1 e se il delitto ivi previsto è indicativo della permanenza del soggetto nel circuito criminale.

3. Quando chi ha beneficiato delle circostanze attenuanti di cui al comma 1 ha ottenuto anche taluno dei benefici penitenziari previsti dall'articolo 16-*nonies*, il procuratore generale che richiede la revisione della sentenza informa della richiesta il tribunale di sorveglianza ed il magistrato di sorveglianza competenti ai fini dei provvedimenti previsti dal comma 7 del medesimo articolo 16-*nonies*.

4. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena.

5. Nel corso del giudizio di revisione il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre l'applicazione delle misure cautelari previste dalla legge.

6. Quando le situazioni indicate nel comma 1 emergono prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, gli atti da cui risultano le predette situazioni sono trasmessi al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza ovvero, se gli atti del procedimento sono già stati trasmessi al giudice dell'impugnazione, al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza ovvero, se gli atti del procedimento sono già stati trasmessi al giudice dell'impugnazione, al pubblico ministero presso il giu-

dice che deve decidere sull'impugnazione. Se si tratta di sentenza pronunciata in grado di appello, gli atti sono in ogni caso trasmessi al pubblico ministero presso la corte d'appello che ha pronunciato la sentenza. Il pubblico ministero, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, può chiedere, a norma dell'articolo 175 del codice di procedura penale, la restituzione nel termine per proporre impugnazione limitatamente al punto della decisione relativo alla applicazione delle circostanze attenuanti indicate nel comma 1.

7. Le pene previste per il reato di calunnia sono aumentate da un terzo alla metà quando risulta che il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire delle circostanze attenuanti di cui al comma 1 o dei benefici penitenziari o delle misure di tutela o speciali di protezione previsti dall'articolo 16-*nonies* e dal Capo II. L'aumento è dalla metà ai due terzi se uno dei benefici è stato conseguito.

ART. 16-*octies*. — (*Revoca o sostituzione della custodia cautelare per effetto della collaborazione*). — 1. La misura della custodia cautelare non può essere revocata o sostituita con altra misura meno grave per il solo fatto che la persona nei cui confronti è stata disposta tiene o ha tenuto taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali. In tali casi, alla revoca o alla sostituzione può procedersi solo se, nell'ambito degli accertamenti condotti in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, il giudice che procede, sentiti il procuratore nazionale antimafia o i procuratori generali presso le corti di appello interessati, non ha acquisito elementi dai quali si desuma l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo e ha accertato che il collaboratore, ove soggetto a speciali misure di protezione, ha rispettato gli impegni assunti a norma dell'articolo 12.

ART. 16-*septies* — (*Benefici penitenziari*). — 1. Nei confronti delle persone condan-

nate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono disposte su proposta ovvero sentiti i procuratori generali presso le corti di appello interessati a norma dell'articolo 11 del presente decreto o il procuratore nazionale antimafia.

2. Nella proposta o nel parere i procuratori generali o il procuratore nazionale antimafia forniscono ogni utile informazione sulle caratteristiche della collaborazione prestata. Su richiesta del tribunale o del magistrato di sorveglianza, allegano alla proposta o al parere copia del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e, se si tratta di persona sottoposta a speciali misure di protezione, il relativo provvedimento di applicazione.

3. La proposta o il parere indicati nel comma 2 contengono inoltre la valutazione della condotta e della pericolosità sociale del condannato e precisano in specie se questi si è mai rifiutato di sottoporsi a interrogatorio o a esame o ad altro atto di indagine nel corso dei procedimenti penali in cui ha prestato la sua collaborazione. Precisano inoltre gli altri elementi rilevanti ai fini dell'accertamento del ravvedimento anche con riferimento alla attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

4. Acquisiti la proposta o il parere indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva,

adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'articolo 176 del codice penale e agli articoli 30-ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Il provvedimento è specificamente motivato nei casi in cui le autorità indicate nel comma 2 del presente articolo hanno espresso parere sfavorevole. I provvedimenti che derogano ai limiti di pena possono essere adottati soltanto se, entro il termine prescritto dall'articolo 16-bis è stato redatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo articolo 16-*quater* e, salvo che non si tratti di permesso premio, soltanto dopo la espiazione di almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di condannato all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni di pena.

5. Se la collaborazione prestata dopo la condanna riguarda fatti diversi da quelli per i quali è intervenuta la condanna stessa, i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi in deroga alle disposizioni vigenti solo dopo l'emissione della sentenza di primo grado concernente i fatti oggetto della collaborazione che ne confermi i requisiti di cui all'articolo 9, comma 3.

6. Le modalità di attuazione dei provvedimenti indicati nel comma 4 sono stabilite sentiti gli organi che provvedono alla tutela o alla protezione dei soggetti interessati e possono essere tali organi a provvedere alle notifiche, alle comunicazioni e alla esecuzione delle disposizioni del tribunale o del magistrato di sorveglianza.

7. La modifica o la revoca dei provvedimenti è disposta d'ufficio ovvero su proposta o parere delle autorità indicate nel comma 2. Nei casi di urgenza, il magistrato di sorveglianza può disporre con decreto motivato la sospensione cautelativa dei provvedimenti. La sospensione cessa di avere efficacia se, trattandosi di provvedimento di competenza del tribunale di sorveglianza, questo non interviene entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti. Ai fini della modifica, della revoca o della sospensione cautelativa dei provvedimenti assumono specifico rilievo quelle condotte

tenute dal soggetto interessato che, a norma degli articoli 13-*quater* e 16-*septies*, possono comportare la modifica o la revoca delle speciali misure di protezione ovvero la revisione delle sentenze che hanno concesso taluna delle attenuanti in materia di collaborazione.

8. Quando i provvedimenti di liberazione condizionale, di assegnazione al lavoro all'esterno, di concessione dei permessi premio e di ammissione a taluna delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono adottati nei confronti di persona sottoposta a speciali misure di protezione, la competenza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui la persona medesima ha eletto il domicilio a norma dell'articolo 12, comma 3-*bis*, del presente decreto ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO III

NUOVE NORME PER IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO DI COLORO CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA

ART. 13.

Al comma 1, capoverso ART. 16-nonies, comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: un quarto con le seguenti: la metà.

13. 1. Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 16-nonies, comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: un quarto con le seguenti: un terzo.

13. 2. Pisapia.

(A.C. 6909 – sezione 14)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 6909 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO IV

MODIFICA ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ DEL DIFENSORE

ART. 14.

1. Il comma 4 dell'articolo 105 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. L'autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio o, nell'ambito del procedimento, i casi di violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà e probità nonché del divieto di cui all'articolo 106, comma 4-*bis* ».

(A.C. 6909 – sezione 15)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 6909 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 15.

1. All'articolo 106 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono premesse le parole: « Salva la disposizione del comma 4-*bis* »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Se l'incompatibilità è rilevata nel corso delle indagini preliminari, il giudice, su richiesta del pubblico ministero

o di taluna delle parti private e sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3. »;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Non può essere assunta da un difensore comune la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o collegato ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: da un difensore comune con le seguenti: da uno stesso difensore.

15. 1. Pisapia.

(Approvato)

(A.C. 6909 – sezione 16)

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 6909 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO

ART. 16.

1. Prima dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserita la seguente rubrica: « CAPO II-*quater*. — DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ».

(A.C. 6909 — sezione 17)**ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 6909 NEL TESTO DELLA COMMISSIO-
SIONE****ART. 17.**

1. All'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è inserita la rubrica: « *Oneri finanziari* »;

b) nei commi 1 e 4, le parole: « del presente capo » sono sostituite dalle seguenti: « dei Capi II e II-*bis* ».

(A.C. 6909 — sezione 18)**ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 6909 NEL TESTO DELLA COMMISSIO-
SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO****ART. 18.**

1. Dopo l'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente:

« ART. 17-*bis*. — (*Previsione di norme di attuazione*). — 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, emanati di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e la commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, sono precisati i contenuti e le modalità di attuazione delle speciali misure di protezione definite e applicate anche in via provvisoria dalla commissione centrale nonché i criteri che la medesima applica nelle fasi di istruttoria, formulazione e attuazione delle misure predette.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i presupposti e le modalità di applicazione delle norme sul trattamento penitenziario, previste dal Titolo I della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e dal Titolo I del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, alle persone ammesse alle misure speciali di protezione e a quelle che risultano tenere o aver tenuto condotte di collaborazione previste dal codice penale o da disposizioni speciali relativamente ai delitti di cui all'articolo 9, comma 2.

3. Con decreti del Ministro dell'interno, emanati di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia e della difesa, sono adottate le norme regolamentari per disciplinare le modalità per il versamento e il trasferimento del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui all'impegno assunto dal collaboratore a norma dell'articolo 12, comma 2, lettera *e*), del presente decreto, nonché le norme regolamentari per disciplinare, secondo le previsioni dell'articolo 12-*sexies*, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, le modalità di destinazione del denaro, nonché di vendita e destinazione dei beni e delle altre utilità.

4. I decreti previsti dai commi 1, 2 e 3, nonché quello previsto dall'articolo 13, comma 8, sono emanati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi dei regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato ».

2. Fino alla emanazione dei decreti previsti dall'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dal comma 1 del presente articolo, continuano a osser-

varsi, in quanto applicabili, le disposizioni dei decreti già emanati a norma dell'articolo 10 del medesimo decreto-legge n. 8 del 1991, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, per stabilire le misure di protezione e di assistenza a favore delle persone ammesse allo speciale programma di protezione nonché i criteri di formulazione e le modalità di attuazione del programma medesimo.

(A.C. 6909 – sezione 19)

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 6909 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 19.

1. Negli articoli da 1 a 4 e da 6 a 8, nonché nell'articolo 18 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono inserite, rispettivamente, le seguenti rubriche:

a) articolo 1: « *Sequestro dei beni utilizzabili per far conseguire il prezzo del riscatto* »;

b) articolo 2: « *Nullità dei contratti di assicurazione* »;

c) articolo 3: « *Omessa denuncia* »;

d) articolo 4: « *Comunicazioni al Governatore della Banca d'Italia* »;

e) articolo 6: « *Attenuante speciale in caso di collaborazione* »;

f) articolo 7: « *Disposizioni processuali* »;

g) articolo 8: « *Nuclei di polizia interforze* »;

h) articolo 18: « *Entrata in vigore* ».

(A.C. 6909 – sezione 20)

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 6909 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 20.

1. Nell'articolo 58-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: « Le disposizioni del comma » sono sostituite dalle seguenti: « I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 20. – 1. L'articolo 58-ter della legge 25 luglio 1975, n. 354, è abrogato.

20. 1. Pisapia.

(A.C. 6909 – sezione 21)

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 6909 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 21.

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 dell'articolo 13, dopo la parola: « regolano » sono aggiunte le seguenti: « , nonché ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modifica-

zioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni »;

b) nel comma 1 dell'articolo 24, dopo le parole: « n. 801, » sono inserite le seguenti: « per quelli relativi ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, ».

(A.C. 6909 – sezione 22)

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 6909 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 22.

1. I commi da 3 a 6 dell'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono abrogati.

(A.C. 6909 – sezione 23)

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 6909 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 23.

1. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno

dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale. »;

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-*bis*. Si applicano anche ai casi di confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

4-*ter*. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato.

4-*quater*. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-*ter* entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato ».

(A.C. 6909 – sezione 24)

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 6909 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 24.

1. Le disposizioni di cui ai Capi II, II-*bis* e II-*ter*, fatta eccezione per quelle di cui

all'articolo 16-*quinquies*, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, si applicano anche alle persone che hanno già manifestato la volontà di collaborare prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nei confronti delle persone di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione ai sensi dell'articolo 16-*quater* del

citato decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991, introdotto dall'articolo 12 della presente legge.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche se le condotte di collaborazione sono state tenute relativamente a delitti diversi da quelli commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale ovvero previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, ma rientranti fra quelli indicati nell'articolo 380 del medesimo codice.

PROGETTI DI LEGGE: SIMEONE; PISAPIA; SINISCALCHI ED ALTRI; FOTI ED ALTRI, SODA ED ALTRI, NERI ED ALTRI, D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; FRATTA PASINI; VELTRI; GAMBALE ED ALTRI, SARACENI: INTERVENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI (465-2925-3410-5417-5666-5840-5925-5929-6321-6336-6381)

(A. C. 465 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 164 del codice penale, le parole: « il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati » sono sostituite dalle seguenti: « il giudice ha specifici elementi per ritenere che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. Al comma 2 dell'articolo 176 del codice penale dopo le parole: « articolo 99 » sono inserite le seguenti: « , o se si tratta di uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ».

2. Al comma 3 dell'articolo 176 del codice penale la parola: « ventisei » è sostituita dalla seguente: « trenta ».

01. 01. Mantovano, Fini, Selva, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri.

Sopprimerlo.

* **1. 1.** Vitali, Saponara, Pecorella.

Sopprimerlo.

* **1. 3.** Pisapia.

Sopprimerlo.

* **1. 5.** Carmelo Carrara.

Sopprimerlo.

* **1. 6.** Parenti.

Al comma 1, sostituire le parole da: Al primo comma fino a: il giudice ha specifici con le seguenti:

All'ultimo comma dell'articolo 164 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e vi siano ».

1. 4. (Nuova formulazione) Pisapia.

Al comma 1, sostituire le parole da: ha specifici elementi *fino alla fine del comma con le seguenti:* , effettuati i necessari accertamenti, anche di natura peritale, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

1. 2. Pecorella.

Al comma 1, dopo le parole: specifici elementi *aggiungere le seguenti:* desunti dall'articolo 133.

1. 7. Parenti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'ultimo periodo dell'articolo 164 del codice penale sono aggiunte le seguenti parole: « purché il nuovo reato non sia della stessa specie di quello per cui fu inflitta la prima condanna e non appartenga alla categoria di cui all'articolo 280, comma 2, del codice di procedura penale ».

1. 8. Chiamparino.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 10
DELLA COMMISSIONE.

Sopprimere le parole: Salvo che ricorrano fondati motivi.

0. 1. 10. 1. Tassone, Volontè.

Sopprimere le parole: per delitti della stessa indole.

0. 1. 10. 2. Tassone, Volontè, Teresio Del-
fino, Cutrufo, Grillo.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 164 del codice penale, è aggiunto il seguente:

« Salvo che ricorrano fondati motivi, la sospensione condizionale non può essere

concessa a chi riporti nuova condanna per delitti della stessa indole ».

1. 10. La Commissione.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 168 del codice penale è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La sospensione condizionale è altresì revocata quando è stata concessa in violazione degli articoli 163 e 164, comma 4, in presenza di cause ostative. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 674 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 168 del codice penale ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 14.

1. 06. La Commissione.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 229 del codice penale dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:

1-bis. Nel caso di condanna alla pena della reclusione per un tempo inferiore a un anno, se si tratta di soggetto che nei cinque anni precedenti ha subito la revoca, per fatto a lui imputabile, di uno

dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

- 1. 03.** Mantovano, Fini, Selva, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 385 del codice penale è sostituito dal seguente: « Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da uno a due anni ».

- 1. 01.** Veltri, Cambursano.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 390 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque fuori dei casi di concorso del reato aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena o lo agevola per renderla meno severa è punito con la reclusione da uno a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, o con la multa da lire un milione a lire cinque milioni se si tratta di condannato per contravvenzione. La condanna importa in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici ».

- 1. 02.** Veltri, Cambursano.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Dopo l'articolo 452 del codice penale, sono aggiunti i seguenti:

ART. 452-bis.

1. Chiunque introduce, deposita, versa o colloca, in violazione di specifiche disposizioni normative, nell'ambiente sostanze

liquide o solide o radiazioni, in modo da determinare il pericolo di un rilevante deterioramento dello stato dell'aria, dell'acqua o del suolo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a trenta milioni.

2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da lire trenta milioni a cento milioni se il deterioramento si verifica o se dal fatto deriva un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone.

3. La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire cinquanta milioni a trecento milioni se dal fatto deriva un disastro ambientale.

4. Nel concorso di circostanze attenuanti con quelle previste nei commi 2 e 3 del presente articolo, le attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti.

ART. 452-ter.

1. Chiunque, in violazione di specifiche disposizioni normative, determina, in un'area naturale protetta, il pericolo di rilevante deterioramento dello stato della flora, della fauna o del patrimonio naturale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire dieci milioni a trenta milioni.

ART. 452-quater.

1. Chiunque abusivamente, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con una o più operazioni, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire cinquanta milioni a duecento milioni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività, la pena è della reclusione da tre a otto anni e della multa da lire cento milioni a trecento milioni.

ART. 452-quinquies.

1. Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti negli articoli 452-bis, 452-ter o 452-quater, ovvero di conse-

guirne l'impunità, omette di compilare o conservare o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale, ovvero fa uso di documentazione falsa, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire venti milioni.

1. 04. Scalia.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. All'articolo 495 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma le parole: « fino a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « a due anni »;

b) al terzo comma, alinea, le parole: « ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « a due anni »;

c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« La pena è aumentata dalla metà a due terzi se chi ha dichiarato il falso ha reso, in precedenza, altre false dichiarazioni sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali ».

1. 05. Chiamparino.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4336-BIS — DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI FORFETTIZZAZIONE DEL COMPENSO AGLI
UFFICIALI GIUDIZIARI (APPROVATO DAL SENATO) (7195)**

(A.C. 7195 — sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari è riconosciuto il pagamento, relativo agli anni 1998 e 1999, della percentuale del 15 per cento di cui all'articolo 122, numero 2), dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, calcolato per ciascun anno, nella misura già corrisposta al medesimo titolo per l'anno 1997.

2. Le somme corrisposte ai sensi del comma 1 non danno luogo ad interessi né a rivalutazione monetaria.

3. Le somme già percepite dagli ufficiali giudiziari e dagli aiutanti ufficiali giudi-

ziari, o comunque ad essi riconosciute con sentenza passata in giudicato, a titolo di percentuale secondo quanto disposto dall'articolo 122, numero 2), del citato ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, per gli anni 1998 e 1999 sono considerate a titolo di acconto sui trattamenti economici come individuati nel comma 1 del presente articolo.

4. In caso di accettazione della corresponsione delle somme determinate ai sensi del comma 1 del presente articolo, i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto il riconoscimento della percentuale di cui all'articolo 122, numero 2), del citato ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, relativamente agli anni 1998 e 1999, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.